



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Obblighi antiriciclaggio del Collegio sindacale dei Revisori contabili e dell'Organismo di vigilanza

Laura Chiara Gandolfi

Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

29 marzo 2023



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Gli Argomenti

Le persone politicamente esposte e le indicazioni di rischio nei diversi incarichi

Il titolare effettivo: dall'individuazione da parte degli Organi di amministrazione degli enti all'identificazione da parte degli Organi di controllo

Il nuovo Registro dei dati relativi al titolare effettivo

Gli obblighi di vigilanza del Sindaco con riferimento alle attività che le imprese devono svolgere sull'individuazione del titolare effettivo

Gli obblighi di comunicazione delle difformità relative al titolare effettivo da parte degli Organi di controllo



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI


M I L A N O



Le persone politicamente esposte e le indicazioni di rischio nei diversi incarichi

Le persone politicamente esposte e le indicazioni di rischio nei diversi incarichi

Definizione di persona politicamente esposta Art. 1 co. 2 lett. dd) del D. Lgs. 231/2007



Le persone politicamente esposte e le indicazioni di rischio nei diversi incarichi

L'elenco dell' art. 1 co. 2 lett. dd) del D. Lgs. 231/2007

- 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
- 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

Le persone politicamente esposte e le indicazioni di rischio nei diversi incarichi

Organi di amministrazione, direzione o controllo di società controllate e partecipate

Le Linee Guida CNDCEC forniscono orientamenti interpretativi ben precisi:

1) includono tra le PPE esclusivamente:

- l'amministratore unico
- i componenti del Consiglio di Amministrazione
- il Direttore Generale
- i componenti del Collegio Sindacale
- I componenti del Consiglio di Sorveglianza

Non vi rientrano i componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 ed il revisore esterno in quanto non costituiscono organi della società.

2) Attribuiscono il criterio del controllo indiretto solo nel caso di imprese controllate dallo Stato (Italiano o Estero)

3) Attribuiscono il criterio della partecipazione prevalente o totalitaria nel caso di imprese partecipate da Regioni e Comuni.

Adeguata verifica rafforzata

Il co. 5 lett. c dell'art. 24 obbliga l'adozione di misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano PPE (quando agiscono in qualità di privati).

Inoltre, il co. 6 dell'art. 24, impone in presenza di un elevato rischio di riciclaggio/FDT l'adozione di misure di adeguata verifica rafforzata anche nei confronti di «EX PPE», cioè persone fisiche che abbiano cessato di rivestire cariche pubbliche da più di un anno.

Analizzare il patrimonio e il reddito della PPE.

Il co. 4 lett. b dell'art. 25 impone l'adozione di misure adeguate a stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione instauratasi.

Assicurare controllo costante rafforzato Ai sensi del co. 4 lett. c dell'art. 25

Le persone politicamente esposte e le indicazioni di rischio nei diversi incarichi

Come si identifica una persona politicamente esposta?



Collaborazione dello stesso cliente nel fornire dati utili per chiarire la propria posizione e disegnare la rete di relazioni familiari e d'affari.

[AV.4 – DICHIARAZIONE DEL CLIENTE](#)

Precisazioni:

❖ La qualifica di PPE acquisita da un soggetto per effetto di suoi rapporti familiari o legami d'affari non si estende automaticamente anche ai familiari o ai soggetti legati da rapporti d'affari a tale soggetto.

Es. 1. A è socio di affari di B che è PPE

→ A è PPE; i familiari di A non lo sono.

Es. 2. A è PPE; suo padre B è PPE

→ I soci di B (padre di A) non sono PPE.

❖ La qualifica di persona politicamente esposta rileva esclusivamente quando il soggetto agisce in qualità di privato.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Il titolare effettivo: dall'individuazione
da parte degli Organi di
amministrazione degli enti
all'identificazione da parte degli
Organi di controllo

Il titolare effettivo: dall'individuazione da parte degli Organi di amministrazione degli enti all'identificazione da parte degli Organi di controllo

Definizione del Titolare Effettivo (Art. 1 co. 2 lett. pp) del D. Lgs. 231/2007)

La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita

Come si individua il Titolare Effettivo? (Art. 20 co. 1 del D. Lgs. 231/2007)

Il Titolare Effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

- ❖ Il Titolare Effettivo è sempre una (o più) persona fisica.
- ❖ Identificazione del Titolare Effettivo tramite la consultazione di pubblici registri: non può ritenersi, da sola, una modalità sufficiente ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo, in quanto si tratta di uno strumento previsto a supporto e non in sostituzione degli adempimenti prescritti in occasione dell' adeguata verifica.

Il titolare effettivo: dall'individuazione da parte degli Organi di amministrazione degli enti all'identificazione da parte degli Organi di controllo

Criteria legali per individuare il Titolare Effettivo nelle società di capitali Spa, Srl, Srl Unipersonale, Srl Semplicata e Sapa

Primo criterio Art. 20 co. 2 del D. Lgs. 231/2007

- Costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Secondo criterio Art. 20 co. 3 del D. Lgs. 231/2007

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Criterio residuale Art. 20 co. 5 del D. Lgs. 231/2007

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Il titolare effettivo: dall'individuazione da parte degli Organi di amministrazione degli enti all'identificazione da parte degli Organi di controllo

PERSONA GIURIDICA PRIVATA – Dpr 361/2000

Associazioni, Fondazioni e Altre istituzioni con personalità giuridica iscritte al registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come Titolari Effettivi:

- a. i fondatori, ove in vita;
- b. i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c. i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

TRUST

I Titolari Effettivi si identificano nel fondatore (se ancora in vita), fiduciario o fiduciari, nel guardiano ovvero in altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.

ALTRI SOGGETTI PERSONE NON FISICHE

Società di persone, Cooperative, Consorzi, Enti no profit, Etc.

I Titolari Effettivi nelle società di persone possono essere individuati nei soggetti che alternativamente:

- hanno conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto (ex artt. 2253, 2295, 2315 c.c.) oppure nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dalla quota conferita, hanno diritto ad una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al 25% (ex art. 2263, 2295, 2315 c.c.);
- hanno l'amministrazione, disgiuntiva, congiuntiva o mista nonché la rappresentanza legale della società, laddove non vi siano soggetti che abbiano effettuato conferimenti o abbiano diritto alla ripartizione degli utili superiori alle citate soglie.


Il titolare effettivo: dall'individuazione da parte degli Organi di amministrazione degli enti all'identificazione da parte degli Organi di controllo

Esempio 1

Si ipotizzi il caso della Srl, nostra Cliente, con unico socio A – persona giuridica con partecipazione al 100%. In tal caso è l'unico socio A ad avere una quota superiore al 25%, ma essendo una persona giuridica bisogna analizzare la compagine societaria, che nel caso di specie è interamente posseduta dalla società B che esercita influenza nel controllo. Ancora una volta, essendo B una persona giuridica, bisognerà analizzare la compagine societaria, che nel caso di specie è così suddivisa: cinque persone fisiche tutte con partecipazione al 20%.

I titolari effettivi della Srl Cliente risultano essere:
in assenza dei criteri di cui al terzo comma dell'art. 20
i membri del CDA della società B dotati di rappresentanza


✓ La stessa situazione si avrebbe se,
con i medesimi equilibri tra soci descritti,
SRL B avesse una compagine di 4 soci al 25%.



Il titolare effettivo: dall'individuazione da parte degli Organi di amministrazione degli enti all'identificazione da parte degli Organi di controllo

Esempio 2

Si ipotizzi il caso della Srl, nostra Cliente, con tre soci, di cui A – persona fisica con partecipazione al 10%, B – persona fisica con partecipazione al 30% e C – persona giuridica con partecipazione al 70%. In tal caso i soci B e C hanno una quota superiore al 25%. Tuttavia, essendo C una persona giuridica bisogna analizzare la compagine societaria, che nel caso di specie è così suddivisa: due persone fisiche, con X al 90% e Y al 10%.




I titolari effettivi della Srl Cliente risultano essere:

- la persona fisica B;
- la persona fisica X, la quale detiene indirettamente oltre il 25% della società Cliente.

Il titolare effettivo: dall'individuazione da parte degli Organi di amministrazione degli enti all'identificazione da parte degli Organi di controllo

Come si identifica il Titolare Effettivo?



OBBLIGO

dei clienti di fornire per iscritto sotto la propria responsabilità tutte le informazioni necessarie e aggiornate ex art. 22 co. 1 D. Lgs 231/2007

[AV.4 – DICHIARAZIONE DEL CLIENTE](#)

Precisazioni:

- ❖ La falsa dichiarazione del cliente è considerata un delitto, quindi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il cliente che fornisce dati non veri o falsi è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da 10.000 a 30.000 Euro.
- ❖ Le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private e i trust, ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a 5 anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.
- ❖ Le informazioni sono acquisite a cura degli amministratori i quali, nel caso di dubbi, richiedono i dati del TE ai soci: l'inerzia o il rifiuto dei soci di fornire i dati del titolare effettivo rende non esercitabile il diritto di voto in assemblea.
- ❖ Obbligo degli enti di comunicare le informazioni relative ai propri titolari effettivi al Registro delle Imprese.

Il titolare effettivo: dall'individuazione da parte degli Organi di amministrazione degli enti all'identificazione da parte degli Organi di controllo

La richiesta dei dati al cliente per svolgere l'adeguata verifica



CHIEDERE AL CLIENTE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'ADEGUATA VERIFICA

Il titolare effettivo: dall'individuazione da parte degli Organi di amministrazione degli enti all'identificazione da parte degli Organi di controllo

Obbligo del cliente di acquisire i dati della propria titolarità effettiva

<p>Art. 22, comma 1, e comma 5, D. Lgs. 231/2007</p>	<p>Le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private e i trust, ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.</p>	←
<p>Art. 22, comma 3, D. Lgs. 231/2007</p>	<p>Le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.</p>	←
<p>Art. 22, comma 3, e comma 5, D. Lgs. 231/2007</p>	<p>Nel caso di dubbi gli amministratori richiedono i dati del titolare effettivo ai soci. L'inerzia o il rifiuto dei soci di fornire i dati del titolare effettivo rende non esercitabile il diritto di voto.</p>	←
<p>Art. 55, comma 2, D. Lgs. 231/2007</p>	<p>L'amministratore che acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul titolare effettivo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.</p>	←

Il titolare effettivo: dall'individuazione da parte degli Organi di amministrazione degli enti all'identificazione da parte degli Organi di controllo

DOTAZIONE DOCUMENTALE DI BASE:

Non esiste una documentazione unica o che debba avere determinate caratteristiche, l'importante è acquisire tutte le informazioni che servono per l'adeguata verifica del cliente

Dichiarazione delle informazioni del cliente
Dichiarazione del titolare effettivo

Attestazione del terzo
per l'adeguata verifica

Valutazione del rischio



Collaborazione dello stesso cliente nel fornire dati utili per chiarire la propria posizione e disegnare la rete di relazioni familiari e d'affari.
[AV.4 – DICHIARAZIONE DEL CLIENTE](#)

[AV.5 - DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA ATTESTANTE EX ART. 26 D.LGS. 231/2007](#)

[AV.6 - DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DEL PROFESSIONISTA](#)

Data e firma del cliente

Data e firma del professionista



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Il nuovo Registro dei dati relativi al titolare effettivo

Il nuovo Registro dei dati relativi al titolare effettivo

Il Decreto Ministeriale 11 marzo 2022, n. 55 (G.U. 25.05.2022 n. 121) ha istituito il Registro dei Titolari Effettivi previsto dall'art. 21 del D. Lgs 231/2007 presso il Registro delle Imprese e regola le modalità di comunicazione, conservazione, accesso alle informazioni relative:

ALLE IMPRESE DOTATE DI PERSONALITÀ GIURIDICA,

cioè le società di capitali, anche se in forma consortile, le cooperative (non le società di persone) – art. 1, comma 2, lettera f del D.M. 55/2022



SEZIONE AUTONOMA

ALLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

(iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche private, nei RUNTS o nei registri prefettizi) – art. 1, comma 2, lettera h del D.M. 55/2022



SEZIONE SPECIALE

AI TRUST PRODUTTIVI DI EFFETTI GIURIDICI RILEVANTI AI FINI FISCALI E GLI ISTITUTI GIURIDICI AFFINI

(come ad esempio i mandati fiduciari o i vincoli di destinazione) stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana – art. 1, comma 2, lettera g del D.M. 55/2022



Ad oggi il Registro delle Imprese ha predisposto una «[coming soon page](#)» nella quale vengono fornite informazioni sulle due nuove sezioni, circa la sua accessibilità (consultazione e accreditamento), sulla predisposizione delle pratiche che dovranno essere trasmesse e sugli strumenti necessari per l'elaborazione della comunicazione.

Il nuovo Registro dei dati relativi al titolare effettivo

SOGGETTI OBBLIGATI AD ESEGUIRE LA COMUNICAZIONE

Imprese dotate di personalità giuridica (art. 3 co.1 del D.M. 55/2022)



GLI AMMINISTRATORI

Persone giuridiche private (art. 3 comma 1 del D.M. 55/2022)



IL FONDATORE, ove in vita, oppure I SOGGETTI CUI E' ATTRIBUITA LA RAPPRESENTANZA E L'AMMINISTRAZIONE

Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e gli Istituti giuridici affini al trust (art. 3 comma 2 del D.M. 55/2022)



IL FIDUCIARIO DI TRUST (TRUSTEE) o di istituti giuridici affini



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

Non è prevista la possibilità di delegare l'adempimento a un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedono, di firma digitale.

IN OGNI CASO AUTODICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000, DI RESPONSABILITA' E CONSAPEVOLEZZA IN ORDINE ALLE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE PENALE E SPECIALE IN MATERIA DI FALSITA' DEGLI ATTI E DELLE DICHIARAZIONI RESE

Il nuovo Registro dei dati relativi al titolare effettivo

I DATI E LE INFORMAZIONI CONTENUTI NELLA COMUNICAZIONE

Soggetti	Dati e informazioni oggetto di comunicazione Art. 4 Decreto 55/2022
Imprese dotate di personalità giuridica Persone giuridiche private Trust Istituti giuridici affini al trust	<ul style="list-style-type: none"> • I dati delle persone fisiche indicate come titolari effettivi: <ul style="list-style-type: none"> – nome e cognome; – luogo e data di nascita; – residenza anagrafica o domicilio (se diverso dalla residenza); – cittadinanza; – codice fiscale; • Eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva (Controinteressati): • Indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all'articolo nella qualità di controinteressato • La dichiarazione, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni penali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.
Imprese dotate di personalità giuridica	<ul style="list-style-type: none"> – Entità della partecipazione (Caso Art. 20, comma 2, Dlgs. 231/2007); – Modalità di esercizio del controllo (Caso Art. 20, comma 3, Dlgs. 231/2007); – Poteri di rappresentanza (Caso Art. 20, comma 5, Dlgs. 231/2007);
Persone giuridiche private	<ul style="list-style-type: none"> – La denominazione dell'ente; – La sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente; – L'indirizzo di posta elettronica certificata; – Il codice fiscale dell'ente;
Trust Istituti giuridici affini al trust	<ul style="list-style-type: none"> – La denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine; – La data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico;

Il nuovo Registro dei dati relativi al titolare effettivo

IL CONTROINTERESSATO

Il **controinteressato** è colui che, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del D. Lgs. 231/2007 indica nella comunicazione relativa alle informazioni attinenti alla titolarità effettiva, le circostanze eccezionali ai fini dell'esclusione dell'accesso (art. 1, comma 2, lettera b del D.M. 55/2022)

Il Titolare effettivo sarebbe esposto ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia e, in generale, si salvaguardano i casi di incapaci o minori di età.

**DOSSIER TITOLARE
EFFETTIVO DELLE
IMPRESE, DELLE
PERSONE GIURIDICHE
PRIVATE E DEI TRUST**
Art. 22,
comma 1, e comma
5, D. Lgs. 231/2007

E' l'amministratore (rappresentante legale) che deve comunicare al Registro delle Imprese se il titolare effettivo è un controinteressato.

Quindi lo deve chiedere al titolare effettivo quando ex art 22 acquisisce i dati della propria titolarità effettiva da conservare nello specifico dossier.

**COLLEGIO
SINDACALE
(SINDACO)**

Vigilanza sul rispetto dell'obbligo di ottenere e conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.

Il nuovo Registro dei dati relativi al titolare effettivo

IL CONTROINTERESSATO: LA PROCEDURA DI TUTELA

La Camera di Commercio invia la richiesta di accesso, a mezzo PEC, al CONTROINTERESSATO.

Entro 10 giorni dalla ricezione della PEC, il CONTROINTERESSATO potrà trasmettere una motivata opposizione.

A fronte dell'opposizione la CCIAA valuta (caso per caso) le circostanze rappresentate dal controinteressato anche alla luce del principio di proporzionalità tra rischio paventato e l'interesse all'accesso.

Il diniego motivato dell'accesso è comunicato al richiedente, mezzo PEC, entro 20 giorni dalla richiesta di accesso

In mancanza di comunicazione entro detto termine l'accesso si intende respinto

Art. 7 comma 5 DM 55/2022 Avverso il diniego dell'accesso il richiedente può avvalersi dei mezzi di tutela di cui all'art. 25 della L 241/1990

Annualmente la Camera di Commercio invierà i dati statistici relativi al numero dei rifiuti al Ministero dell'Economia e della Finanze che provvederà alla pubblicazione e alla comunicazione alla Commissione Europea.

Il nuovo Registro dei dati relativi al titolare effettivo

TERMINI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI

PRIMA COMUNICAZIONE	→	ENTRO 60 GIORNI dalla pubblicazione del Decreto Dirigenziale che darà operatività piena al Registro
COSTITUZIONE DI IMPRESE CON PG, PERSONE GIURIDICHE PRIVATE	→	ENTRO 30 GIORNI dall'iscrizione al Registro Imprese
COSTITUZIONE DI TRUST	→	ENTRO 30 GIORNI dalla costituzione
VARIAZIONI ED AGGIORNAMENTI	→	ENTRO 30 GIORNI dalla data del loro compimento
CONFERMA ANNUALE	→	ENTRO 12 MESI dalla prima comunicazione o dall'ultima comunicazione di variazione. Le società obbligate al deposito del bilancio annuale potranno effettuare la comunicazione in concomitanza del deposito dello stesso

Il nuovo Registro dei dati relativi al titolare effettivo

L'ACCREDITAMENTO DA PARTE DEI PROFESSIONISTI E I SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'ACCESSO DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Autorità

Senza limitazioni

- Ministero dell'economia e delle finanze
- Unità di informazione finanziaria
- Direzione investigativa antimafia
- Guardia di finanza in veste di Polizia Valutaria
- Direzione nazionale antimafia
- Autorità giudiziaria
- Autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, esclusivamente nei limiti di tale finalità

Soggetti obbligati D. Lgs. 231/07

I soggetti richiamati ex art. 3, tra cui tutti i professionisti aree economico/legali:

- Commercialisti
- Avvocati
- Notai
- Consulenti del Lavoro
- Etc

Ed in più altri soggetti quali:

- Banche
- Assicurazioni
- Intermediari immobiliari, ecc...

Altri soggetti

Con limitazioni

Alla **SEZIONE AUTONOMA**

Ogni altro soggetto, fatta salva la fattispecie per la quale il controinteressato abbia fornito al richiedente una motivata opposizione, accolta successivamente dalla Camera di Commercio

Alla **SEZIONE SPECIALE**

Ogni altro soggetto sulla base della presentazione alla Camera di Commercio di una istanza motivata

Il nuovo Registro dei dati relativi al titolare effettivo


L'ACCREDITAMENTO DA PARTE DEI PROFESSIONISTI E I SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'ACCESSO DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Soggetti	Accesso a	Accreditamento	Durata dell'accredita mento	Territorio	Diritti di segreteria
<p>Intermediari bancari e finanziari</p> <p>Altri operatori finanziari</p> <p>Professionisti</p> <p>Altri operatori non finanziari</p> <p>Prestatori di servizi di gioco</p>	<p>Sezione Autonoma - Persone giuridiche - Persone giuridiche private</p> <p>Sezione speciale - Trust e istituti affini</p>	<p>Presentazione della richiesta di accreditamento alla Camera di Commercio territorialmente competente.</p> <p>La Camera di Commercio comunica al soggetto obbligato l'accREDITamento a mezzo PEC.</p> <p>Gratuito</p>	<p>Due anni</p>	<p>Intero territorio nazionale</p>	<p>Consultazione soggetta al pagamento dei diritti di segreteria</p>

Il nuovo Registro dei dati relativi al titolare effettivo

COME INVIARE LA PRATICA

Le pratiche devono essere inviate attraverso la Comunicazione Unica tramite l'ambiente di DIRE (o software di terze parti) esclusivamente con nuovo modello base TE.



MODELLO TE

Tale modello può essere utilizzato solo per la comunicazione del titolare effettivo e non può contenere altri adempimenti contestuali al RI o essere destinato ad altri enti (AdE, Inail, Inps, Suap).

Il titolare effettivo non deve essere comunicato con un modello diverso dal nuovo modello TE (es. modello S2, modello S, modello INT. P, ecc...)

La pratica non deve essere presentata in data precedente alla data stabilita dall'apposito decreto del MISE.

Il nuovo Registro dei dati relativi al titolare effettivo

LE SANZIONI PIÙ STRETTAMENTE CONNESSE AL NUOVO REGISTRO DEI DATI RELATIVI AL TITOLARE EFFETTIVO

Falsa o infedele comunicazione dei dati



Reclusione da uno a sei anni – artt. 483 e 495 C.P.

Omissa comunicazione dei dati



Risulterà applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 2630 del C.C., prevedendo una sanzione che varia da un minimo di Euro 103 ad un massimo di Euro 1.032

Tardiva comunicazione dei dati entro 30 giorni



La sanzione prevista per l'omessa dichiarazione, è ridotta ad 1/3, variando quindi da un minimo di Euro 34,33 ad un massimo di Euro 344



Sia in caso di omessa che di tardiva comunicazione ai sensi dell'art. 5 della Legge 689/1981, la stessa sanzione sarà applicata ad ogni membro del CdA e **se la società è dotata di Collegio Sindacale o di Organismo di Vigilanza anche su ciascun sindaco/membro**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Gli obblighi di vigilanza del Sindaco
con riferimento alle attività che le
imprese devono svolgere
sull'individuazione del titolare effettivo

Gli obblighi di vigilanza del Sindaco con riferimento alle attività che le imprese devono svolgere sull'individuazione del titolare effettivo

Art. 46 del D. Lgs. 231/2007

1. I componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati vigilano sull'osservanza delle norme di cui al presente decreto e sono tenuti a:

a) comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;

b) comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al presente Titolo e delle relative disposizioni attuative, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Fermi gli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo, i componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati, sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, capi I, II e III.

Gli obblighi di vigilanza del Sindaco con riferimento alle attività che le imprese devono svolgere sull'individuazione del titolare effettivo

In relazione agli obblighi dei componenti di organi di controllo di soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio la situazione è più articolata secondo le disposizioni dell'art. 46 del Decreto e può, a sua volta, essere così riassunta:

Vigilanza su osservanza D. Lgs. 231/2007

Comunicazione di cosa

- operazioni sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni
- violazioni ai limiti di utilizzo dei contanti conservazione
- violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime degli obblighi di adeguata verifica, SOS e comunicazioni oggettive

Comunicazione a chi

- ← **rappresentanti legale o suo delegato**
- ← **Ragioneria territoriale dello Stato**
- ← **autorità di vigilanza e amministrazioni e organismi interessati**

Fermi gli obblighi di comunicazione sopra riassunti, i componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazioni sospette – art. 46 comma 2 D. Lgs 231/2007.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Gli obblighi di comunicazione delle
difformità relative al titolare effettivo
da parte degli Organi di controllo

Gli obblighi di comunicazione delle difformità relative al titolare effettivo da parte degli Organi di controllo

Artt. 18 e 19, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 231/2007

Contenuto e modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica

+

Art. 22 del D. Lgs. 231/2007 dichiarazioni fornite dal cliente sotto la propria responsabilità



Art. 19, comma 1, lettera b) con riferimento (*anche*) al titolare effettivo, richiede che: «il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisite all'atto dell'identificazione SOLO LADDOVE, in relazione ad essi, **SUSSISTANO DUBBI, INCERTEZZE O INCONGRUENZE**»



La consultazione dei dati contenuti nel pubblico Registro dei titolari effettivi da parte dei soggetti obbligati all'adeguata verifica del cliente

non è un'attività obbligatoria ma si rende necessaria

in tali casi per avere un riscontro sui dati



Gli obblighi di comunicazione delle difformità relative al titolare effettivo da parte degli Organi di controllo

DIFFORMITÀ RILEVATE RISPETTO AI DATI CONTENUTI NEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Il D.M. 55/2022 ha dato attuazione all'art. 21, comma 5, lett. e-bis) del D. Lgs. 231/2007, secondo il quale i soggetti obbligati previsti dall'art. 3 del medesimo D. Lgs., segnalano al Registro dei Titolari Effettivi eventuali incongruenze tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione del registro e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del D. Lgs. 231/2007.

Art. 6, comma 5, del D.M. 55/2022

I soggetti obbligati accreditati per la consultazione dei dati contenuti nel Registro dei Titolari Effettivi, segnalino tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente, le eventuali difformità riscontrate.

Oltre alla segnalazione al registro dei Titolari Effettivi, insorge anche l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta previsto all'art. 35 del D. Lgs. 231/2007

Gli obblighi di comunicazione delle difformità relative al titolare effettivo da parte degli Organi di controllo

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DELLE DIFFORMITÀ RELATIVE AL TITOLARE EFFETTIVO

L'oggetto della segnalazione di difformità sarà una incongruenza tra i dati del titolare effettivo acquisiti dal soggetto obbligato e quanto risulta nel Registro dei titolari effettivi, pertanto, e sarà uno o più dei seguenti dati:

- nome e cognome;
- luogo e data di nascita;
- residenza anagrafica o domicilio (se diverso dalla residenza);
- cittadinanza;
- codice fiscale.

Nel caso delle imprese dotate di personalità giuridica:

- Entità della partecipazione;
- Modalità di esercizio del controllo;
- Poteri di rappresentanza

Potrà anche formare oggetto di segnalazione di difformità alla Camera di Commercio, anche la situazione in cui il soggetto obbligato in sede di consultazione del Registro dei titolari effettivi, non trovi nessun dato, poiché non comunicati nei termini e secondo le modalità previste nel DM 55/2022

Gli obblighi di comunicazione delle difformità relative al titolare effettivo da parte degli Organi di controllo

COME EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE DELLE DIFFORMITÀ RELATIVE AL TITOLARE EFFETTIVO

La segnalazione di difformità andrà effettuata con modalità telematica, presso la sede territorialmente competente della Camera di Commercio in cui si trova la sede legale dell'entità giuridica i cui dati presentano delle incongruenze.

Nei casi in cui l'anomalia in argomento riguardi i Trust o altri istituti giuridici affini, non stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, la segnalazione prevista all'art. 6, comma 5, del DM 55/2022 dovrà essere effettuata presso la sede della Camera di Commercio di Roma.

QUANDO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE DELLE DIFFORMITÀ RELATIVE AL TITOLARE EFFETTIVO

Tempestivamente, senza indicare tempistiche perentorie.

La segnalazione deve essere tempestiva. I termini sono lasciati alla valutazione da parte del soggetto obbligato.

Gli obblighi di comunicazione delle difformità relative al titolare effettivo da parte degli Organi di controllo

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE DELLE DIFFORMITÀ RELATIVE AL TITOLARE EFFETTIVO

Art. 21, comma 7, del D. Lgs. 231/2007

Nel caso in cui si consulti il Registro dei titolari effettivi, si deve acquisire e conservare per 10 anni, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 231/2007, prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei predetti registri ovvero conservare un estratto dei registri idoneo a documentare tale iscrizione

Se non si consulta il registro dei titolari effettivi, non vi è alcun obbligo di conservazione ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 231/2007

Nei casi in cui si omette la conservazione di tali documenti e informazioni acquisite si rendono applicabili le sanzioni amministrative di omessa conservazione previste all'art. 57 del D. Lgs. 231/2007 che vanno da un minimo di euro 2.000 ad un massimo di euro 50.000.

Gli obblighi di comunicazione delle difformità relative al titolare effettivo da parte degli Organi di controllo

L'OMESSA COMUNICAZIONE DELLE DIFFORMITÀ RELATIVE AL TITOLARE EFFETTIVO

Le segnalazioni acquisite sono consultabili unicamente da parte delle Autorità, garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.

Non è prevista alcuna sanzione in capo al soggetto obbligato che omette di segnalare alla Camera di Commercio le difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva. Tuttavia, tale condotta riverserà i propri effetti sanzionatori nell'ambito delle attività che i soggetti obbligati sono chiamati a svolgere in occasione degli adempimenti relativi all'adeguata verifica previsti agli articoli 18 e 19 del D. Lgs. 231/2007



L'omissione della comunicazione delle difformità senza l'astensione di cui all'art. 42 è punito con una sanzione amministrativa che ai sensi dell'art. 56, comma 1 e 2, del D. Lgs. 231/2007 è compresa tra un minimo di Euro 2.000 euro ed un massimo di Euro 50.000



L'omissione della comunicazione delle difformità, in ottemperanza dell'obbligo di astensione, comporta solamente la necessità operare la valutazione della SOS ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 231/2007

Grazie per l'attenzione



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO